

QUESTION

?

**UNA SOSTANZA
RECUPERATA
È ESENTE DA
REGISTRAZIONE REACH?**

Q&AssICC



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
COMMERCIO
CHIMICO

ANSWER

**LE SOSTANZE
RECUPERATE SONO
SOSTANZE CHE, DOPO
ESSER STATE PARTE DI
MATERIALI DI RIFIUTO,
HANNO CESSATO DI
ESSERE RIFIUTI.**

Q&AssICC



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
COMMERCIO
CHIMICO

IN SÉ, IL PROCESSO DI RECUPERO È UN PROCESSO DI FABBRICAZIONE, “TEORICAMENTE” SOTTOPOSTO AD OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.

Se una sostanza ha avuto una “*vita precedente*” in cui è già stata registrata, un ulteriore obbligo di registrazione rappresenterebbe un aggravio di costi e di tempo, sfavorendo l’impiego dei materiali di recupero.

Q&AssICC

ANSWER

LA SOSTANZA RECUPERATA È ESENTATA DALLA REGISTRAZIONE SE:


- è elencata in ALL. IV
- è disciplinata da ALL. V
- può avvalersi dell'*esenzione specifica di art. 2.7.d)*

come beneficiarne?

Q&AssICC



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
COMMERCIO
CHIMICO



PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE È NECESSARIO:

che la sostanza sia stata registrata durante la fase di fabbricazione o importazione;

che la sostanza recuperata sia la stessa che è stata registrata;

avere a disposizione informazioni sulla sostanza.

Q&AssICC

?

**HAI ALTRE DOMANDE
PER IL PROSSIMO
Q&ASSICC?
SCRIVICI!**



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
COMMERCIO
CHIMICO